



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DIDATTICA - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Commissione Didattica della Facoltà di Architettura.

Art. 2 Competenze e funzioni

La Commissione Didattica di Facoltà opera nell'ambito del coordinamento e della razionalizzazione dell'attività didattica al fine di assicurare alti livelli qualitativi e organizzativi dei Corsi di Studio. A tal fine:

- a) formula proposte finalizzate al perseguimento di obiettivi volti al miglioramento della didattica da presentare al Consiglio o alla Giunta di Facoltà, alle Aree Didattiche ed ai Corsi di Studio;
- b) analizza e formula pareri sulle problematiche didattiche avanzate dal Consiglio di Facoltà, dalle Aree Didattiche e dai Corsi di Studio o dalle rappresentanze studentesche;
- c) svolge un ruolo di raccordo tra le disposizioni dell'Ateneo, di Facoltà e delle Aree Didattiche, nonché dei Corsi di Studio, lavorando in stretta sinergia con le relative Commissioni Didattiche, con il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, il Manager Didattico, la Segreteria Didattica e gli Uffici di Presidenza. A questo scopo elabora regolamenti e disposizioni utili per il coordinamento e la migliore erogazione delle attività didattiche e dei servizi didattici, nonché per l'ottimizzazione delle procedure amministrative inerenti la carriera dello studente;
- d) delibera nel merito delle questioni inerenti le carriere degli studenti in casi di motivata urgenza;
- e) predispone una Relazione annuale sulle attività svolte e le azioni intraprese da sottoporre al Consiglio di Facoltà.

Art. 3 Composizione e durata

- a) La Commissione Didattica di Facoltà è così composta:
 - il Preside o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - un membro effettivo ed uno supplente per Area Didattica, indicati dal Presidente dell'Area Didattica tra i componenti il Consiglio dell'Area Didattica;
 - uno studente effettivo ed uno supplente per area didattica indicati dalle rappresentanze studentesche;
 - il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, il Manager didattico, il Referente della Segreteria didattica.
- b) I membri della Commissione Didattica di Facoltà rimangono in carica per tre anni rinnovabili.
- c) Ai lavori della Commissione partecipano su invito del Presidente e per gli argomenti di competenza i referenti dei Corsi di Studio disattivati.

Art. 4 Commissioni o gruppi di lavoro temporanei

Il Presidente può nominare commissioni o gruppi di lavoro temporanei con funzioni istruttorie e propositive su argomenti specifici.



Art. 5 Modalità di funzionamento

- a) La Commissione Didattica di Facoltà, di norma, si riunisce quattro volte l'anno e in via straordinaria, per ragioni di necessità ed urgenza, se il Presidente lo ritiene opportuno o se almeno il 25% dei membri ne fanno richiesta.
- b) In via ordinaria la Commissione è convocata dal Presidente mediante avviso in formato elettronico, contenente le materie da trattare, almeno sette giorni prima della data fissata dell'adunanza. Nei casi urgenti può essere convocata tre giorni prima.
- c) La Commissione Didattica di Facoltà è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.
- d) I rappresentanti degli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti.
- e) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- f) I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza.
- g) In casi di necessità possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

Art. 6 Norme transitorie

- a) La mancata designazione di una o più componenti non inficia la validità della costituzione della Commissione.
- b) Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Giunta di Facoltà.
- c) Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto e al Regolamento Didattico Ateneo.